Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 giugno 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1980, n. **242.**

Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della ristrutturazione della Direzione generale dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1979, n. 299, e nell ambito della riforma delle aziende autonome di Stato, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge per la disciplina dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, dei trasporti, della difesa e del tesoro, sentita una commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati designati, rispettivamente, dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

La commissione esprimerà il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 2.

L'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale provvede:

1) all'organizzazione ed all'esercizio dell'assistenza al volo mediante la gestione dei servizi relativi al controllo del traffico aereo, alle telecomunicazioni aeronautiche, alle informazioni aeronautiche, ai servizi meteorologici aeroportuali, nonchè dei necessari servizi amministrativi, tecnici e di supporto;

2) all'approvvigionamento, installazione e manutenzione degli impianti ed apparati occorrenti al servizio di assistenza al volo;

3) alla promozione degli studi ed alle relative esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti all'assistenza al volo;

4) alla registrazione di quanto necessario per la contabilizzazione ed imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

5) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione e all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, nonchè al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo;

6) all'amministrazione in generale e alle procedure amministrative inerenti all'attività contrattuale;

7) alla gestione di altri servizi eventualmente trasferiti in applicazione delle norme di cui al primo comma dell'articolo 1.

Art. 3.

I decreti delegati di cui all'articolo 1 saranno emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione dell'Azienda di cui al primo comma dell'articolo 1 con l'azione svolta dall'Aeronautica militare, in base alle esigenze rappresentate dalla Direzione generale dell'aviazione civile ed a quelle derivanti dall'applicazione dei trattati e delle norme internazionali, con l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e dei trasporti, dei poteri di coordinamento per la ripartizione dello spazio aereo tra le esigenze della difesa e quelle del traffico aereo generale;

b) mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in merito al servizio di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) ed il traffico aereo militare sugli aeroporti militari nonchè, salvo accordi particolari tra i Ministeri dei trasporti e della difesa, il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile. Saranno a tal fine previsti appositi organismi di coordinamento;

c) adeguamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per consentire il soddisfacimento delle esigenze nel settore di cui alla lettera *b*). Tenendo conto del ripianamento già consentito dalle vacanze organiche determinatesi per effetto dell'inquadramento del personale nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, saranno definiti ruoli, organici e tempi del suddetto adeguamento, nonchè tempi e modalità dei relativi concorsi;

d) articolazione dell'Azienda attraverso la graduale formazione di una struttura territorialmente e funzionalmente decentrata con la previsione di adeguati strumenti di collegamento con gli organi periferici, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero della difesa;

e) previsione di una dotazione patrimoniale e finanziaria del servizio idonea ad assicurare un'autonomia operativa e di gestione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella normativa sulla contabilità di Stato, nonchè trasferimento di materiali e impianti dal Ministero della difesa e dal Commissariato per l'assistenza al volo civile contemporaneamente al graduale passaggio delle attribuzioni;

f) disciplina dello stato giuridico del personale sulla base della natura giuridica dell'Azienda da costituire ai sensi del primo comma dell'articolo 1, salvaguardando altresì alle donne e a coloro che non hanno prestato servizio militare il diritto di accesso;

g) definizione della pianta organica e dei relativi ruoli del personale occorrente ad assolvere i compiti di cui all'articolo 2;

h) inserimento negli organici dell'Azienda del personale inquadrato nei ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo, nonchè, a domanda, di quello messo a disposizione del Commissariato stesso ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, come risulta modificato dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, di conversione del decreto stesso;

i) inquadramento a domanda nei ruoli direttivi e dirigenziali, in sede di prima applicazione, nei limiti delle disponibilità organiche, fatte salve le esigenze organiche e di servizio dell'Aeronautica militare e nel rispetto delle norme previste per la cessazione dal servizio a domanda, degli ufficiali superiori e generali dell'Aeronautica militare, in servizio e non, in possesso di specifica esperienza nel campo dell'assistenza al volo. Negli stessi ruoli potranno essere trasferiti a domanda, nei limiti delle disponibilità organiche, dirigenti di altre amministrazioni dello Stato che abbiano maturato esperienze di servizio nel settore, nonchè dirigenti delle amministrazioni medesime da destinare a mansioni amministrative;

l) determinazione delle quote riservate nei ruoli di cui alla lettera *g*), in sede di prima applicazione della presente legge e in via definitiva, al personale dell'Aeronautica militare stabilendone i requisiti di specializzazione, di grado e di anzianità;

m) disciplina delle forme dei controlli interni ed esterni sull'attività dell'Azienda;

n) previsione della facoltà di dare in concessione agli enti gestori di aeroporti minori il servizio delle

informazioni di volo (AFIS) previa verifica del possesso di idonee attrezzature tecniche e delle necessarie abilitazioni da parte del personale da adibirvi;

o) previsione di una ricognizione delle funzioni, dei servizi e del personale trasferibili a scopo di organicità, completezza ed efficienza ai sensi del numero 7) dell'articolo 2.

Art. 4.

Nell'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale addetto ai servizi di assistenza al volo dovrà in ogni caso essere assicurata, secondo le norme e gli ordini di servizio, l'assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, ivi compresi quelli militari comunque operanti, di emergenza e i collegamenti con le isole.

A tal fine gli organi del Commissariato o dell'Azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, debbono determinare i contingenti necessari, con l'indicazione nominativa delle persone incaricate, dandone comunicazione al Ministro dei trasporti.

Il Ministro dei trasporti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'effettuazione dello sciopero o l'azione sostitutiva dello stesso deve esserne informato dai promotori al fine di assicurare i collegamenti internazionali per i tempi previsti dalla convenzione ICAO, annesso 15, paragrafo 5.3, a partire dalla data d'inizio dello sciopero o azione sostitutiva.

Art. 5.

In relazione ad urgenti necessità per la difesa nazionale, il servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge può essere assunto dal Ministero della difesa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della difesa e dei trasporti, sentite le commissioni competenti dei due rami del Parlamento e, in caso di particolare urgenza, informati i Presidenti delle Camere.

Con decorrenza dalla data del predetto decreto il personale addetto al servizio di assistenza al volo è considerato, ad ogni effetto, personale militare in congedo richiamato in servizio, salvo il mantenimento, se più favorevole, del proprio trattamento economico. Esso non può essere destinato ad un diverso servizio.

Con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, saranno adottate le norme per l'attribuzione dei gradi militari in relazione alle funzioni svolte.

Art. 6.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nei capi I, II, III e VII del titolo III del libro II del codice penale militare di pace commessi da militari entro il 13 marzo 1980, a causa ed in occasione di iniziative intese a sollecitare la riforma dei servizi di assistenza al volo.

Art. 7.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei decreti delegati di cui alla presente legge si provvederà mediante variazioni da apportare agli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri della difesa e dei trasporti per gli anni finanziari interessati.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — GIANNINI — LAGORIO — FORMICA — PANDOLFI — LA MALFA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 3 giugno 1980, n. **243**.

Straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, è equiparato a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

In via straordinaria e per non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono alla riqualificazione professionale di coloro che siano in possesso dell'abilitazione di infermiere generico e di infermiere psichiatrico che abbiano prestato servizio continuativo per un periodo non inferiore a due anni e siano in servizio all'entrata in vigore della presente legge, ammettendoli ai corsi per infermieri professionali. L'ammissione ai corsi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

il titolo di studio necessario per l'ammissione ai corsi non può essere inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado; gli aspiranti all'ammissione devono inoltre superare un esame-colloquio diretto all'accertamento di un adeguato livello culturale generale corrispondente al decimo anno di formazione scolastica. Le regioni promuovono iniziative per preparare il personale a sostenere detto esame-colloquio. A tale scopo possono avvalersi della collaborazione degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione. Le regioni provvederanno a formare le commissioni per l'espletamento di detto esame-colloquio con la partecipazione di un rappresentante degli organi periferici

del Ministero della pubblica istruzione. Dall'esame sono esonerati gli aspiranti aventi titolo all'ammissione al terzo anno di scuola secondaria superiore;

la durata dei corsi non può essere inferiore a tre anni scolastici;

nell'ambito dei corsi di cui al capoverso precedente possono essere previsti particolari piani di studio che tengano conto dell'insegnamento teorico-pratico acquisito dagli allievi nei rispettivi precedenti corsi abilitanti in modo che la durata complessiva dell'insegnamento teorico-pratico non sia inferiore a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867;

gli allievi parteciperanno all'esame finale di Stato che si svolgerà secondo la vigente normativa;

per i dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche e private detti corsi si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro, ad eccezione delle attività di tirocinio che possono coincidere con i turni di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867.

Al personale che frequenta i corsi di cui al precedente comma viene corrisposto un assegno di studio dell'importo massimo di L. 120.000 annue, in relazione alla regolare partecipazione ai corsi.

Il personale, ammesso ai corsi di riqualificazione, è esentato dal lavoro straordinario; in ogni caso l'assegno di studio non è cumulabile con qualsiasi forma di retribuzione per lavoro straordinario.

Art. 2.

Al termine dei corsi di cui all'articolo precedente e in relazione alle unità di personale che, in servizio presso le cliniche e i policlinici universitari, abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, si provvederà con legge dello Stato alla trasformazione dei relativi posti previsti in organico.

Art. 3.

Fermo restando il completamento dei corsi già iniziati, sono soppressi tutti i corsi di formazione del personale infermieristico generico e psichiatrico.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 22, 23 e 24 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615 e la legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno finanziario 1980 fanno carico sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I piani di programmazione per i corsi di riqualificazione previsti dalla presente legge devono essere predisposti in modo da poter fruire, quando possibile, del concorso finanziario del Fondo sociale europeo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

COSSIGA — ANIASI — SARTI — LA MALFA — LAGORIO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1980, n. **244.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Cremona.

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Cremona, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1963, n. 944.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1980
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1980, n. **245.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Teramo.

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Teramo, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, n. 1111.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1980
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1980, n. **246.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Frosinone.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Frosinone, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, n. 836.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1980
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 223

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della convenzione 4 dicembre 1976, concernente la concessione dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, approvato con decreto ministeriale n. 1/56281 del 5 gennaio 1977, il quale prevede per ciascuna lotteria di Monza l'estrazione di premi settimanali;

Ritenuta l'opportunità di assegnare per la lotteria di Monza 1980, settimanalmente, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, un premio di lire due milioni e tre premi di lire un milione ciascuno, per complessive lire quarantacinquemilioni;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi settimanali;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1980.

Roma, addì 23 febbraio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1980

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Monza 1980, che invieranno alla società Rometra - Gestione lotterie nazionali - Via Calabria, 35 - Roma, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 45.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

un premio di L. 2.000.000;

tre premi di L. 1.000.000 ciascuno.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione settimanale dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società Rometra, via Calabria, 35, in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società Rometra, concessionaria dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - EUR Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI MONZA 1980

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
ore 9 del 28 aprile 1980	28 aprile 1980
ore 9 del 5 maggio 1980	5 maggio 1980
ore 9 del 12 maggio 1980	12 maggio 1980
ore 9 del 19 maggio 1980	19 maggio 1980
ore 9 del 26 maggio 1980	26 maggio 1980
ore 9 del 2 giugno 1980	2 giugno 1980
ore 9 del 9 giugno 1980	9 giugno 1980
ore 9 del 16 giugno 1980	16 giugno 1980
ore 9 del 23 giugno 1980	23 giugno 1980

(5698)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Modalità tecniche per l'effettuazione della lotteria di Monza 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955 n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza manifestazione 1980, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1980, abbinata alla corsa automobilistica internazionale « Gran premio lotteria di Monza », organizzata dall'automobile club di Milano, si concluderà il 29 giugno 1980 presso l'autodromo di Monza (Milano).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 30 serie di 100 mila biglietti ciascuna: A-B-C-D-E-F-G-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z-AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG-AI-AL-AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano il giorno 29 giugno 1980, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni. Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 29 giugno 1980, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle autovetture partecipanti alla finale del « Gran premio lotteria di Monza ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle vetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle vetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di vetture vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle vetture partecipanti alla manifestazione finale, tolti quelli corrispondenti alle vetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più vetture per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle vetture arrivate «ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie. Il primo premio della prima categoria sarà di L. 300.000.000 (trecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza manifestazione 1980, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 23 giugno 1980.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Milano per le ore 12 del giorno 27 giugno 1980.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 29 giugno 1980.

Art. 9.

Il dott. Caruso Carlo, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1980
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 390

(5699)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A., in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. L.A.M.A. di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata al 7 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5642)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A., in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. L.A.M.A. di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1979 e 16 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 7 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata al 7 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5643)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A., in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. L.A.M.A. di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1979, 16 maggio 1980 e 17 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 7 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5644)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1980.

Modalità di funzionamento e condizioni relative alle contabilità speciali fruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato intestate alle provincie ed ai comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1980;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 14 del citato decreto legge prevede che con decreto del Ministro del tesoro devono essere determinate le modalità di funzionamento e ogni altra condizione relativa alle contabilità speciali fruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, da intestarsi alle provincie ed ai comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, previsti dal primo comma del predetto articolo;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed in particolare gli articoli 585 e seguenti che regolano il funzionamento delle contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

Sentita l'Unione provinciale d'Italia e l'Associazione nazionale comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato contabilità speciali fruttifere intestate ad ogni provincia ed ai singoli comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti.

La determinazione della popolazione dei comuni va fatta con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ISTAT.

Le predette contabilità speciali sono regolate dagli articoli 585 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dalle norme contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Sulle contabilità speciali di cui all'art. 1 affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1980 per la metà del loro ammontare i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato.

I titoli di spesa concernenti le somme di cui al primo comma saranno emessi con il vincolo di accreditamento alle contabilità speciali intestate agli enti.

Art. 3.

I prelevamenti dalle contabilità speciali saranno effettuati con ordinativi emessi a favore dei tesorieri degli enti per il successivo accreditamento ai conti correnti intrattenuti presso questi ultimi dagli enti medesimi.

I predetti ordinativi saranno firmati per le province ed i comuni rispettivamente dal presidente della giunta provinciale e dal sindaco, oppure dalla persona legalmente abilitata a firmare in caso di loro assenza o impedimento; i titoli saranno controfirmati dagli addetti al riscontro contabile o dai loro sostituti.

Nel caso in cui gli ordinativi siano firmati dal sostituto, s'intende che l'intervento del medesimo è dovuto all'assenza o all'impedimento del titolare.

Per quanto concerne la comunicazione alle Tesorerie Provinciali dello Stato delle firme autografe, si osserva il disposto dell'art. 410 del III libro delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Gli ordinativi in questione saranno accompagnati da elenchi in doppio esemplare, firmati dai rappresentanti degli enti emittenti, e verranno recapitati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato per posta o a mezzo corrispondenza « a mani » regolarmente affrancata, a cura dei tesorieri i quali provvederanno, altresì, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge richiamato nelle premesse, ad allegare ai titoli stessi una dichiarazione, da essi sottoscritta, attestante l'utilizzazione delle disponibilità liquide dell'ente, ovvero che eventuali disponibilità risultino impegnate per pagamenti in corso disposti dall'ente medesimo, escluse le somme vincolate a specifica destinazione.

Art. 4.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato invieranno all'ente titolare della contabilità speciale giornalmente le quietanze modello 80 T e mensilmente il riassunto delle scritture dalle stesse tenute, in doppio esemplare, corredate degli ordinativi pagati, delle relative situazioni decadali nonché delle matrici delle quietanze emesse nel mese stesso.

Un esemplare del riassunto mensile sarà restituito alla sezione di tesoreria dall'ente medesimo entro un mese dalla presentazione, munito di dichiarazione di riscontrata regolarità firmata dal capo dell'ente e dal capo dell'ufficio contabilità dell'ente medesimo.

Art. 5.

La Banca d'Italia comunicherà alla Direzione generale del tesoro la misura del tasso di interesse previsto dall'accordo interbancario, ed ogni successiva variazione del medesimo, per i depositi aventi caratteristiche analoghe a quelli di cui al presente decreto.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato liquideranno annualmente sulle somme depositate nelle contabilità speciali di cui all'art. 1, gli interessi secondo i tassi come sopra determinati, tenendo presente che la valuta decorre, per quanto riguarda gli accreditamenti, dal giorno di emissione della quietanza, e, per quanto riguarda i prelevamenti, dal giorno lavorativo precedente la estinzione del titolo.

Le somme relative agli interessi saranno accreditate alle rispettive contabilità speciali degli enti, con valuta primo gennaio dell'anno successivo e scritturate per l'ammontare complessivo in conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

La Direzione generale del tesoro, sulla base delle contabilità presentate dall'amministrazione centrale della Banca d'Italia, provvederà all'emissione di un ordinativo diretto tratto sul cap. 4678 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, denominato « interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato », a favore del capo della tesoreria di Roma per l'eliminazione del sospeso di cui sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1980
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 169

(5825)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Tiberino Davide, in Umbertide.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Maglificio Tiberino Davide, con sede in Umbertide (Perugia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Tiberino Davide, con sede in Umbertide (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1979 al 18 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5636)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1978 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 1° giugno 1979, 17 ottobre 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 27 marzo 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5639)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Tiberino Davide, in Umbertide.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Maglificio Tiberino Davide, con sede in Umbertide (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 giugno 1979 al 18 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Tiberino Davide, con sede in Umbertide (Perugia), è prolungata **al 18 marzo 1980.**

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5637)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, in Campobasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1980 e 16 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1979 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso, è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5632)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1978 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 1° giugno 1979, 17 ottobre 1979, 18 ottobre 1979 e 27 maggio 1980 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella area del comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 27 marzo 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5640)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ivam S.n.c., in S. Prisco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ivam S.n.c. di S. Prisco (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ivam S.n.c. di S. Prisco (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1979 al 19 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5634)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Tiberino Davide, in Umbertide.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Maglificio Tiberino Davide, con sede in Umbertide (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 27 maggio 1980 e 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 giugno 1979 al 18 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Tiberino Davide, con sede in Umbertide (Perugia), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5638)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, in Campobasso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1980, 16 gennaio 1980 e 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1979 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molino e pastificio Fontanavecchia, con sede in Campobasso, è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5633)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1978 con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza della condizione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 1° giugno 1979, 17 ottobre 1979, 18 ottobre 1979, 27 maggio 1980 e 28 maggio 1980 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del Comune di Pace del Mela (Messina) per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 27 marzo 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5641)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ivam S.n.c., in S. Prisco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ivam S.n.c. di S. Prisco (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 19 marzo 1979 al 19 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ivam S.n.c. di S. Prisco (Caserta), è prolungata al 16 dicembre 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti, in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 15 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo, è prolungata al 14 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5645)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti, in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1979 e 2 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 14 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo, è prolungata al 13 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5646)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti, in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1979, 2 giugno 1980 e 3 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 13 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo, è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5647)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti, in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1979, 2 giugno 1980, 3 giugno 1980 e 4 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo, è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5648)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santipasta molini e pastificio Ettore Santi, in Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Santipasta molini e pastificio Ettore Santi di Bologna;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santipasta molini e pastificio Ettore Santi di Bologna è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 ottobre 1979 al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5694)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti, in Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo;

Visti i decreti ministeriali 3 luglio 1979, 2 giugno 1980, 3 giugno 1980, 4 giugno 1980 e 5 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo, è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5649)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1980.

Proroga del decreto ministeriale 6 luglio 1979, concernente: « Tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazione merci ».

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, concernente « Tabella Export - Disposizioni particolari in materia di esportazione di merci », e successive modificazioni;

Ritenuto il permanere della necessità e l'urgenza di sottoporre temporaneamente l'esportazione di taluni prodotti petroliferi verso i Paesi della Comunità economica europea ad autorizzazione ministeriale a causa della eccezionale situazione determinatasi sul mercato interno;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1979, concernente l'istituzione del regime dell'autorizzazione automatica per l'esportazione verso i Paesi C.E.E. di taluni prodotti petroliferi e successive proroghe;

Tenuto conto della decisione della commissione C.E.E. del 31 marzo 1980 che subordina gli scambi di taluni prodotti petroliferi fra gli stati membri ad un sistema di autorizzazioni rilasciate in via automatica fino al 30 giugno 1980;

Decreta:

Art. 1.

Il regime delle autorizzazioni automatiche per l'esportazione verso i Paesi C.E.E. di « oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi (VD.27.09) e di oli leggeri di petrolio o di minerali bituminosi (VD.27.10 da 111 a 290), oli medi (VD.27.10 da 310 a 390), oli pesanti da gas e combustibili (VD.27.10 da 510 a 697) », è prorogato fino al 30 giugno 1980.

Art. 2.

Il presente decreto di proroga sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle partecipazioni statali
DE MICHELIS

(5724)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1979, emessi per lire 1.500 miliardi, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° gennaio 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 708648/66-AP-4, in data 15 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 362, emanato in attuazione della citata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1979, rimborsabili il 1° luglio 1981, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto stesso è pari al tasso più elevato tra il 6,15% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo e nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

Visto il già citato art. 2, penultimo ed ultimo comma, del suddetto decreto ministeriale, con il quale è stato determinato nella misura del 6,15% il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° gennaio 1980 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrale, pagabili alle successive scadenze, verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento della relativa cedola;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1981 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati nel richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale n. 708648/66-AP-4, del 15 giugno 1979, è pari al 7,3077% semestrale;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,15 % stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1981 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 7,30 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 708648/66-AP-4, in data 15 giugno 1979, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 1979, rimborsabili il 1° luglio 1981, emessi con il decreto ministeriale stesso, per lire 1.500 miliardi, è determinato nella misura del 7,30% relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° gennaio 1981.

La spesa complessiva di L. 109.500.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(5857)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1979, emessi per lire 2.500 miliardi, relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° gennaio 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 708647/66-AP-3, in data 15 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 361, emanato in attuazione della citata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1979, rimborsabili il 1° luglio 1982, per nominali lire 2.500 miliardi;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto medesimo è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo e nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondata ai 5 centesimi più vicini;

Visto il già citato art. 2, penultimo ed ultimo comma, del suddetto decreto ministeriale, con il quale è stato determinato nella misura del 6,15 % il tasso di interesse semestrale pagabile il 1° gennaio 1980 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrale, pagabili alle successive scadenze, verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1981 (terza cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati nel richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale n. 708647/66-AP-3 del 15 giugno 1979, è pari al 7,3077 % semestrale;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,15 % stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1981 sui predetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 7,30 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 708647/66-AP-3, in data 15 giugno 1979, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 1979, rimborsabili il 1° luglio 1982, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 2.500 miliardi, è determinato nella misura del 7,30 % relativamente alla cedola n. 3, pagabile il 1° gennaio 1981.

La spesa complessiva di L. 182.500.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(5859)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° gennaio 1980, emessi per lire 1.500 miliardi, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° gennaio 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 711084/66-AP-8, in data 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 4, emanato in attuazione della citata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° gennaio 1980, rimborsabili il 1° gennaio 1982, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto il secondo comma dell'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto medesimo è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo e nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio succesivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

Visto il già citato art. 2 del suddetto decreto ministeriale, ove, al primo comma, è stato determinato nella misura del 7,70% il tasso d'interesse pagabile il 1° luglio 1980 (prima cedola) ed, all'ultimo comma, è stato previsto che i tassi d'interesse, pagabili alle successive scadenze, verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1981 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale determinato con i criteri indicati dal richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale n. 711084/66-AP-8 del 14 dicembre 1979, è pari al 7,3077%;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,35% stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1981 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 7,30%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 711084/66-AP-8, in data 14 dicembre 1979, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° gennaio 1980, rimborsabili il 1° gennaio 1982, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 1.500 milardi, è determinato nella misura del 7,30%, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° gennaio 1981.

La spesa complessiva di L. 109.500.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(5858)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro a trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° gennaio 1980, emessi per lire 2.000 miliardi, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° gennaio 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 711085/66-AP-9, in data 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 5, emanato in attuazione della citata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di trentasei mesi a cedola variabile, con godimento 1° gennaio 1980, rimborsabili il 1° gennaio 1983 per nominali lire 2.000 miliardi;

Visto il secondo comma dell'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto medesimo è pari al tasso più elevato tra il 6,35 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo e nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

Visto il già citato art. 2 del suddetto decreto ministeriale, ove, al primo comma, è stato determinato nella misura del 7,70 % il tasso d'interesse pagabile il 1° luglio 1980 (prima cedola) ed, all'ultimo comma, è stato previsto che i tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze, verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1981 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale determinato con i criteri indicati dal richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale n. 711085/66-AP-9 del 14 dicembre 1979, è pari al 7,3077 %;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo del 6,35 % stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1981 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà esere pari al 7,30 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 711085/66-AP-9, in data 14 dicembre 1979, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° gennaio 1980, rimborsabili il 1° gennaio 1983, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 2.000 miliardi, è determinato nella misura del 7,30 % relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° gennaio 1981.

La spesa complessiva di L. 146.000.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(5860)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 10 giugno 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	830,020	830,020	830,30	830,020	830,50	—	830,30	830,020	830,020	830,20
Dollaro canadese	721,50	721,50	721,70	721,50	721,75	—	721,50	721,50	721,50	721,50
Marco germanico	472,10	472,10	472,30	472,10	472,05	—	471,92	472,10	472,10	472,10
Fiorino olandese	430,15	430,15	430,50	430,15	430,25	—	430,14	430,15	430,15	430,15
Franco belga	29,365	29,365	29,35	29,365	29,36	—	29,365	29,365	29,365	29,35
Franco francese	202,66	202,66	202,20	202,66	202,56	—	202,60	202,66	202,66	202,65
Lira sterlina	1934 —	1934 —	1935,90	1934 —	1937,15	—	1932,40	1934 —	1934 —	1931 —
Lira irlandese	1755,30	1755,30	1753,50	1755,30	1753,20	—	1752 —	1755,30	1755,30	—
Corona danese	151,82	151,82	151,70	151,82	151,75	—	151,75	151,82	151,82	151,80
Corona norvegese	171,90	171,90	171,70	171,90	171,80	—	171,83	171,90	171,90	171,90
Corona svedese	199,67	199,67	199,90	199,67	199,90	—	199,76	199,67	199,67	199,65
Franco svizzero	512,64	512,64	512,50	512,64	512,30	—	512,12	512,64	512,64	512,65
Scellino austriaco	66,26	66,26	66,25	66,26	66,20	—	66,268	66,26	66,26	66,25
Escudo portoghese	16,90	16,90	17,05	16,90	17,05	—	17,05	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	11,924	11,924	11,92	11,924	11,91	—	11,919	11,924	11,924	11,92
Yen giapponese	3,848	3,848	3,870	3,848	3,848	—	3,349	3,848	3,848	3,84

Media dei titoli del 10 giugno 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	62,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	90,200
» 5,50 % » » 1968-83	86,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,250
» 6 % » » 1970-85	80,225
» 6 % » » 1971-86	78,650
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	79 —
» 9 % » » 1976-91	81,225
» 10 % » » 1977-92	87,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	99,600
» » » » 1-10-1978/80	99,650
» » » » 1- 3-1979/81	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,275
» » » » 1-10-1979/81	98,775
» » » » 1-12-1979/81	97,650
» » » » 1- 5-1979/82	98,950
» » » » 1- 7-1979/82	98,150
» » » » 1-10-1979/82	98,250
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,100
» » » 12 % 1- 4-1982	95,675
» » » 12 % 1-10-1983	93,200
» » » 12 % 1- 1-1984	93,075
» » » 12 % 1- 4-1984	93,200
» » » 12 % 1-10-1984	92,500
» » » 12 % 1-10-1987	92,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	830,25
Dollaro canadese	721,50
Marco germanico	472,01
Fiorino olandese	430,145
Franco belga	29,365
Franco francese	202,63
Lira sterlina	1933,20
Lira irlandese	1753,65
Corona danese	151,785
Corona norvegese	171,865
Corona svedese	199,715
Franco svizzero	512,38
Scellino austriaco	66,264
Escudo portoghese	16,975
Peseta spagnola	11,926
Yen giapponese	3,847

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica (*B*);
fisica generale (II *R*).

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale (*R*);
fisica generale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5791)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Avviso di rettifica

Nella deliberazione del CIPI 29 febbraio 1980, concernente provvidenze per l'industria cantieristica navale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1980, deve essere apportata la seguente rettifica:

alla pag. 3079, prima colonna, sesta riga, dove è scritto: «... *destinate* a viaggi di crociera ...», leggasi: «... *non destinate* a viaggi di crociera ...».

(5790)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Magherno, Piubega, Nicorvo, Germignaga, Castello Cabiaglio, Cairate e Turate.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 13 febbraio 1980, n. 29434: comune di Magherno (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 dicembre 1978, n. 31 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30951: comune di Piubega (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 aprile 1979, n. 19 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30952: comune di Nicorvo (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 dicembre 1978, n. 33 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 maggio 1979, n. 17);

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30953: comune di Germignaga (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 dicembre 1976, n. 47 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 22 aprile 1980, n. 31200: comune di Castello Cabiaglio (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 29 luglio 1978, n. 43 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 22 aprile 1980, n. 31201: comune di Cairate (Varese) (piano adottato con deliberazione consiliare 28 giugno 1977, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 2 giugno 1978, n. 25);

deliberazione 29 aprile 1980, n. 31418: comune di Turate (Como) (piano adottato con deliberazione consilaire 28 giugno 1978, n. 65 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare).

(5605)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Orzivecchi e Bagnolo Cremasco

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nella data appresso indicata, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 25 marzo 1980, n. 30261: comune di Orzivecchi (Brescia);

deliberazione 25 marzo 1980, n. 30442: comune di Bagnolo Cremasco (Cremona).

(5606)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3826 in data 1° giugno 1933, con il quale il cognome del signor Kalc Francesco nato a Trieste il 3 ottobre 1913, venne ridotto nella forma italiana di «Calzi» a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda prodotta in data 12 maggio 1980, corredata dalla prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Calzi Carlo, nato a Trieste il 18 ottobre 1940 e residente a Trieste, Gropada n. 72, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Kalc», posseduto dal padre Francesco prima dell'emanazione del predetto decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Francesco, sig. Calzi Carlo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kalc».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome «Calzi» assunto dalla moglie del predetto Ciuk Miranda nata a Trieste il 29 aprile 1944.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti dei figli:

1) Calzi Elena nata a Trieste il 2 giugno 1968;
2) Calzi Tatjana nata a Trieste il 9 luglio 1971.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 23 maggio 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(5216)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ufficiale idraulico nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;
Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1080;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979 con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249 sopracitata, il Ministero dei lavori pubblici, in relazione alle vacanze esistenti nei propri ruoli al 31 dicembre 1978 è stato autorizzato a bandire un concorso a due posti di ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto;
Considerata la disponibilità dei posti stessi dopo gli adempimenti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 1077 sopracitato;
Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1977, n. 14073, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1977, registro n. 12, foglio n. 229, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera tecnica di concetto ruolo ufficiali idraulici;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione dei lavori pubblici,
I posti messi a concorso sono ripartiti tra:

il Magistrato per il Po - Parma: 1;
il Magistrato alle acque di Venezia: 1.

Ai fini della assegnazione delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al posto occupato nella graduatoria ed al contingente dei posti previsto per ciascuno degli Uffici sopraindicati.
I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto delle nomine.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

1) diploma di geometra, o di perito industriale o di perito agrimensore;
2) cittadinanza italiana;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo di casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età.
Per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, tale limite è elevato a 55 anni;
6) avere il godimento dei diritti politici;
7) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.
A tale fine fa fede il timbro e data dell'Ufficio Postale accettante.
Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);
b) il luogo e la data di nascita nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 35 i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando nel caso contrario, le une e gli altri;
f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso cui è stato conseguito;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impego;
l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;
n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.
La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.
Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non contenenti tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno - Roma, nei giorni 10 *e* 11 *settembre* 1980.

Di eventuali variazioni al diario d'esame sarà data notizia con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno* 29 *agosto* 1980.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati ai quali non venga comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicato nel presente bando.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza nella nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

Le graduatorie di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I *candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare*, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del diploma di cui al precedente art. 2;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi copia o estratto del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2), 4), dovranno, altresì, attestare che gli interessi erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1980
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 362

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) componimento di cultura generale con riferimento alle materie formanti oggetto del colloquio;

2) elaborazione di grafici con eventuali computi metrici ed estimativi, riguardanti un tema di progettazione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa spondale, nei limiti della competenza professionale del tecnico diplomato.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

3) matematica e geometria piana e solida, secondo i programmi della scuola media superiore;

4) strumenti topografici, loro correzione ed uso, metodi per rilievi piano-altimetrici, per tracciamenti di campagna e per misure del flusso idraulico;

5) esecuzione di lavori idraulici in terra, legname, muratura ed in conglomerato cementizio e tecnologia dei materiali; manufatti regolatori di corsi di acqua;

6) servizi di vigilanza e di guardia lungo corsi di acqua e con riferimento anche ai provvedimenti di emergenza in caso di piena;

7) nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche in genere e idrauliche in particolare; metodi per i rilevamenti e per le misurazioni di grandezze caratteristiche idrauliche e geometriche di corsi d'acqua di canali e di manufatti idraulici in genere; metodi per la compilazione della contabilità di opere idrauliche;

8) norme legislative e regolamenti di polizia fluviale sulle opere idrauliche e sulle opere di bonifica;

9) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

10) nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA.

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . residente in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a . . . bandito con il decreto ministeriale 29 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1980.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'Amministrazione;

i) di essere in possesso dei sottoindicati titoli di precedenza o di preferenza di cui all'art. 7 del presente bando.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(5607)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di due ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di trentuno ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al centotreesimo corso superiore di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di due ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e di trentuno ufficiali in servizio permanente

effettivo dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al centotreesimo corso superiore di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali:

a) che hanno frequentato e superato il centotreesimo corso di stato maggiore;

b) che non hanno potuto partecipare al concorso per l'ammissione al centoduesimo corso superiore di stato maggiore per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministero della difesa con propria determinazione o per comprovate infermità;

c) gli ufficiali risultanti non vincitori del concorso per l'ammissione al centoduesimo corso superiore di stato maggiore o non ammessi al concorso per insufficienza di titoli.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporra in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione la domanda presentata dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita:

il reparto di appartenenza;

di aver superato il centotreesimo corso di stato maggiore;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezion fatta per quelli che possono essere desunti dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Gli ufficiali di cui alla lettera b) del precedente art. 2 dovranno allegare alla domanda copia della determinazione del Ministero della difesa o della documentazione comprovante l'infermità che hanno determinato la loro esclusione dalla partecipazione al concorso per l'ammissione al centoduesimo corso superiore di stato maggiore ed il loro rinvio ad un concorso successivo.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per «partecipazione al concorso per l'ammissione al centreesimo corso superiore di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la documentazione relativa al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

La mancata presentazione della domanda da parte degli ufficiali per i quali è stato bandito il concorso preclude la possibilità di partecipare a concorsi successivi.

Gli ufficiali che frequentarono e superarono il centotreesimo corso di stato maggiore, qualora si trovino nella necessità di chiedere il rinvio della propria partecipazione al concorso per gravi motivi di carattere privato o per comprovate infermità, devono farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato, esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Art. 6.

I titoli da valutare ai fini del concorso sono i seguenti:

a) servizio prestato nell'arco della carriera da ufficiale in servizio permanente effettivo, con particolare riguardo a quello svolto dopo la frequenza del corso di stato maggiore;

b) periodo di comando effettuato;

c) corsi di formazione e specializzazione, che abbiano dato luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica, escluso il corso di stato maggiore;

d) titoli di studio posseduti e lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

e) ricompense militari, medaglie al valor civile, eventuali altri titoli e benemerenze.

Art. 7.

L'esame dei titoli è inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore.

Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente.

L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, è effettuato da una commissione, nominata dal Ministro della difesa, presieduta dal comandante della Scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualità di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito.

Per la valutazione dei titoli di cui all'articolo precedente la commissione assegna un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi a frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

fino ad un massimo di 18 punti, per i titoli indicati alla lettera a);

fino ad un massimo di 4,5 punti, per i titoli indicati alla lettera b);

fino ad un massimo di 4 punti, per titoli indicati alla lettera c);

fino ad un massimo di 2,5 punti, per i titoli indicati alla lettera d);

fino ad un massimo di 1 punto, per i titoli indicati alla lettera e).

Art. 8.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura storico-militare (vedasi allegato A);

b) prova orale di cultura generale e professionale (vedasi allegato B).

Alla prova scritta sono ammessi i candidati i quali abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli un punto non inferiore a diciotto trentesimi. Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 9.

La prova scritta di cultura storico-militare si svolgerà il 9 settembre 1980 *presso la Scuola di guerra di Civitavecchia.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 8, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 8, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo in Civitavecchia nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura dello stato maggiore dell'Esercito.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati superano la prova orale se conseguono nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati sono dichiarati idonei a frequentare il centotreesimo corso superiore di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulta non inferiore a ventuno trentesimi.

Con successivo decreto del Ministro della difesa sarà nominata la commissione esaminatrice della prova scritta ed orale, prevista dal quarto comma dell'art. 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192.

Art. 10.

Gli ufficiali che non possono partecipare alla prova scritta o a quella orale per comprovata infermità o per gravi motivi di carattere privato devono chiedere il rinvio della loro partecipazione al concorso. La domanda deve essere inviata per via gerarchica alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche, l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Art. 11.

Le graduatorie di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, sono formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado:

se dello stesso ruolo, al più anziano in ruolo;

se di ruoli diversi, al più anziano di anzianità assoluta. In caso di pari anzianità assoluta si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Le graduatorie sono approvate dal Ministero per la difesa e pubblicate nel Giornale ufficiale.

Sono ammessi a frequentare il centotreesimo corso superiore di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, sono compresi, nelle graduatorie, nel numero di posti messi a concorso.

Qualora alla data di inizio del centotreesimo corso superiore di stato maggiore dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro per la difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere entro l'inizio del medesimo corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 20 maggio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1980
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 161

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA DI CULTURA STORICO-MILITARE

I. — *Modalità*

1. Svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.
2. Tempo a disposizione: 8 ore.
3. Punteggio minimo: 18/30.
4. Non è ammessa la consultazione di libri ad eccezione del vocabolario linguistico.

II. — *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra il congresso di Berlino (1878) e i nostri giorni.

1. Linee essenziali e caratteristiche della storia dei principali Stati europea ed extra europei, con particolare riguardo agli avvenimenti e ai fatti determinanti della loro politica estera e militare.

2. Cenni essenziali sullo sviluppo e sulle manifestazioni di alcuni dei principali aspetti che caratterizzano il periodo considerato e sulle conseguenze derivanti nei rapporti fra gli Stati: imperialismo, colonialismo, sviluppo demografico, scoperte e invenzioni scientifiche, industrialismo, conquista delle materie prime e dei mercati, lotte sociali e affermazione delle principali ideologie. Evoluzione degli avvenimenti costituenti cause determinanti il primo conflitto mondiale.

3. La prima guerra mondiale:

principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.).

4. Linee fondamentali del periodo 1918-1939, valutazione degli aspetti principali e analisi delle cause che hanno portato al secondo conflitto mondiale.

5. La seconda guerra mondiale:

orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

caratteri essenziali (sociali, politici, economici, strategici, tattici, logistici);

assetto risultante e nuove potenze.

6. L'organizzazione delle Nazioni Unite:

scopi;

mezzi;

modalità organizzative essenziali e loro valutazione.

7. Le organizzazioni internazionali:

Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO): scopi; organismi civili e militari;

Organizzazione del patto di Varsavia (cenni);

CENTO, SEATO, ANZUS (limitatamente all'indicazione dei Paesi contraenti e dell'area geografica interessata).

8. Avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

il processo di decolonizzazione. Cause determinanti e scelte politiche dei nuovi Stati;

le guerre arabo-israeliane, il Medio Oriente, la crisi petrolifera;

la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam, i fatti di Ungheria e Cecoslovacchia.

9. Argomenti di carattere storico-militare, sociale, economico, geografico di attualità.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA ORALE DI CULTURA GENERALE E PROFESSIONALE

I. — *Modalità*

1. La materia è ripartita in due gruppi di tesi, « gruppo cultura generale » e « gruppo impiego ».
2. Il candidato è interrogato su una tesi, estratta a sorte, per ciascun gruppo di tesi.
3. La durata minima della prova è di 45'.
4. Punteggio minimo: 18/30.

II. — *Programma*
(Vds. appendice)

PRIMO GRUPPO DI TESI
Gruppo cultura generale

Tesi n. 1.

1) Sociologia e psicologia militare:

La sociologia nel quadro delle scienze sociali di base e sue relazioni con le altre scienze.
Oggetto della sociologia.
Precedenti storici delle scienze sociali.
Particolari aspetti classificatori in sociologia.
Morfologia sociale.
Sociologia urbana e rurale.
Teoria dei gruppi sociali.

2) Geografia ed economia:

a) geografia:

generalità: partizione della geografia e metodo geografico;

l'Italia:

la Repubblica italiana e la sua popolazione;
pianura padana;
scacchiere italo-francese;

Europa: la regione europea in generale;
Paesi extra europei: i Paesi dell'Asia.

b) Economia:

generalità:

il pensiero economico e la sua evoluzione;
oggetto della scienza economica;
i bisogni ed i beni economici;
la ricchezza: patrimonio e reddito;
la produzione: consumo e produzione, i fattori della produzione;

il sistema dell'economia di mercato:

nozione di mercato;
teoria elementare del prezzo e sue applicazioni.

Tesi n. 2.

1) Sociologia e psicologia militare:

problemi di sociologia politica e sociologie speciali;
teorie minoritarie e teorie delle « Elite » o elitarie;
capi istituzionali e capi carismatici;
gruppi di pressione;
sociologia elettorale;
sociologia della conoscenza e della religione;
sociologia delle comunicazioni e dei processi di opinione;
problemi del tempo libero.

2) Geografia ed economia:

a) geografia:

generalità: la geografia militare;

l'Italia:

il sistema alpino;
scacchiere italo-svizzero;

Europa: la regione iberica, francese, britannica; la fennoscandia;
Paesi extra europei: il Medio oriente; l'America latina;

b) economia:

generalità: i problemi fondamentali dell'economia;
l'attività economica e le sue regole;
il sistema dell'economia di mercato:

teoria della produzione e sistema dei prezzi;
teoria della distribuzione e sistema dei prezzi;

l'intervento pubblico nell'economia: politica di stabilizzazione economica;
sistema ed economia pianificata: teorie collettivistiche ed economia pianificata (generalità).

Tesi n. 3.

1) Sociologia e psicologia militare:

psicologia militare;
caratteristiche e problemi particolari della società militare;
il management nell'ambito militare;
pianificazione, spontaneità e conformismo;
organizzazione, coordinamento, direzione e controllo;
tecniche sociometriche e di comando;
l'arma psicologica.

2) Geografia ed economia:

a) geografia:
generalità: le monografie;

l'Italia:

il sistema appenninico;
geografia economica italiana;
vie di comunicazione terrestre, marittima, aerea;
considerazioni militari sulla catena appenninica e sulle isole;

Europa:

Europa centrale: Germania, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Svizzera, Austria;
considerazioni sullo scacchiere europeo;

Paesi extra europei:

i Paesi dell'Africa;
l'America del nord.

b) Economia:

generalità: microeconomia e macroeconomia;
le forme dell'economia di mercato;
l'intervento pubblico nell'economia: politica di sviluppo e di ridistribuzione del reddito;
sistemi di economia pianificata: sistema economico sovietico.

Tesi n. 4.

1) Sociologia e psicologia militare:

aspetti sociologici e psicologici del fenomeno guerra (polemologia);
concezioni religiose della guerra;
dottrine filosofiche del fenomeno bellico;
fattori economici della guerra;
il pacifismo.

2) Geografia ed economia:

a) geografia:

generalità: la documentazione geografica militare;

l'Italia:

idrografia e clima:
economia italiana (agricoltura, industria, turismo, commercio, fonti di energia);
scacchiere nord orientale italiano;

Europa:

l'Europa orientale e sud orientale: l'Unione Sovietica e i Balcani;
considerazioni sullo scacchiere meridionale europeo;
paesi extra europei:

paesi rivieraschi del Mediterraneo;
le calotte polari.

b) Economia:

generalità: i sistemi economici;
l'evoluzione del sistema di mercato e la lotta contro gli equilibri economici:

la rivoluzione Keynesiana;
concetto di reddito nazionale;
le fluttuazioni congiunturali e l'inflazione;
politica anticiclica e anticongiunturale;

l'intervento pubblico nell'economia: strumenti dell'intervento pubblico e programmazione economica;
sistemi ad economia pianificata: sistemi economici dei Paesi dell'Europa orientale (URSS esclusa).

SECONDO GRUPPO DI TESI

Gruppo impiego

Tesi n. 1.

1) Tattica:

generalità sulla battaglia difensiva e sull'area della battaglia;
intervento contro aviosbarchi, elisbarchi e sbarchi dal mare a livello G.U. cpls. ed el. e relative competenze;
cenni sull'impiego delle trasmissioni a livello C.A. e G.U. el. nella battaglia difensiva;
generalità sulla battaglia offensiva;
schieramento per la battaglia a livello C.A. e G.U. el.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati;
valutazione della situazione nemica: scopi che persegue e processo metodologico adottato.

2) Logistica:

impostazione del problema logistico di scacchiere;
la zona cbt.: sua ripartizione e organizzazione ai fini logistici;
il secondo anello logistico e le sue funzioni tipiche;
organizzazione e funzionamento del settore della sanità.

Tesi n. 2.

1) Tattica:

azione di frenaggio a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione ai livelli considerati;

ricerca e presa di contatto e relative competenze a livello C.A.; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato;
informazioni da ricercare e fattori pertinenti (generali, relativi all'ambiente naturale e alle forze nemiche).

2) Logistica:

il problema logistico di scacchiere per il supporto della manovra in ritirata;
la catena funzionale logistica;
gestione del parco veicoli ruotati dell'Esercito;
organizzazione e funzionamento del settore dei materiali di armamento.

Tesi n. 3.

1) Tattica:

azione nella PD a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato;
il combattimento difensivo nei centri abitati;
attacco a livello C.A. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione a livello considerato;
fonti delle informazioni, organi e mezzi di ricerca.

2) Logistica:

il problema logistico di scacchiere per il supporto delle operazioni difensive;
le attività logistiche fondamentali;
lo stazionamento;
organizzazione e funzionamento del settore di commissariato.

Tesi n. 4.

1) Tattica:

azione nella PD a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato;
attacco a livello G.U. el. e relative competenze; cenni sullo impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione al livello considerato;
il combattimento offensivo nei centri abitati;
processo informativo: generalità e organizzazione della ricerca.

2) Logistica:

il problema logistico di scacchiere per il supporto delle operazioni offensive;
procedura per il rifornimento delle munizioni (tasso rifornimento necessario e tasso di consumo autorizzato);
organizzazione e funzionamento del settore dei trasporti;
gestione del parco veicoli cingolati e macchine per lavori in terra.

Tesi n. 5.

1) Tattica:

impiego delle riserve nella battaglia difensiva a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze;
zone delle retrovie di C.A. e di G.U. el. nella battaglia difensiva;
azione di annientamento: cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica azione a livello C.A. e G.U. el.;
processo informativo: ricerca e raccolta, elaborazione, diffusione e utilizzazione dei dati informativi.

2) Logistica:

funzionamento dei servizi nell'ambito delle G.U. el.;
organizzazione del movimento;
i principali documenti di carattere logistico;
le unità di misura logistiche.

Tesi n. 6.

1) Tattica:

la manovra in ritirata a livello C.A. e G.U. el. e relative competenze; cenni sull'impiego dell'artiglieria e del genio nella specifica manovra ai livelli considerati;
passaggio al combattimento con impiego di armi nucleari nella battaglia difensiva e offensiva;
le varie armi nei combattimenti nei centri abitati;
cenni sull'impiego delle trasmissioni nella battaglia offensiva, a livello C.A. e G.U. el.;
attività informativa difensiva.

2) Logistica:

organizzazione della circolazione;
il centro sanitario e il centro logistico di G.U. el.;
gestione del parco armi, artiglieria e mezzi tecnici;
l'autonomia funzionale dello scacchiere e procedura per il calcolo delle scorte.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(5732)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario e sede di svolgimento della prova scritta del concorso a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie.

La prova scritta del concorso a millequattrocentonovantaquattro posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 29 giugno 1978, avrà luogo in Roma il giorno 10 novembre 1980, alle ore 8,30.

I candidati dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, alle ore 7,30, ai seguenti indirizzi:

1) palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy, EUR, per i candidati i cui cognomi (per le coniugate si considera quello da nubile) iniziano con le lettere C ed M;
2) palazzo dei Congressi, viale dell'Arte, EUR (ingresso posteriore), per i candidati i cui cognomi (per le coniugate si considera quello da nubile) iniziano con le lettere D e V;
3) palazzo dello Sport, piazzale dello Sport (viale dell'Umanesimo), EUR:
a) cancello L per i candidati i cui cognomi (per le coniugate si considera quello da nubile) iniziano con le lettere A, H, I, L, O, P;
b) cancello M per i candidati i cui cognomi (per le coniugate si considera quello da nubile) iniziano con le lettere B, E, F, G;
c) cancello N per i candidati i cui cognomi (per le coniugate si considera quello da nubile) iniziano con le lettere N, Q, R, S, T, U, Z, K, W, J, X.

In relazione a quanto disposto nell'art. 4 del citato bando di concorso, i candidati si intendono ammessi alla prova scritta con riserva.

I candidati dovranno presentarsi, senza attendere alcun ulteriore preavviso, nelle sedi sopraindicate; perde diritto alla prova scritta chi ad essa non si presenterà nel giorno, nell'ora e nelle sedi stabiliti.

Il presente comunicato ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(5798)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 22 gennaio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliere e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 6 dicembre 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Cameo Davio, nato a Roma il 27 ottobre 1935;
Mosci Lamberto, nato a Perugia il 2 dicembre 1923;
Pasino Luigi, nato a Torino il 10 novembre 1927.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5735)

Elenco dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1978, concernente l'elenco dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Aniello Castaldo, nato a Napoli il 4 gennaio 1930, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di odontoiatria e stomatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aniello Castaldo, nato a Napoli il 4 gennaio 1930, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di odontoiatria e stomatologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 3 agosto 1978 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro: ANIASI

(5736)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giancarlo Banchieri ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Meo, dell'ente ospedaliero di Castelfranco Veneto, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria che si terrà a Roma il giorno 4 marzo 1980 in sostituzione del prof. Giancarlo Banchieri, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1980
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 241

(5760)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso interno, per titoli, per l'assegnazione della condotta ostetrica unificata del comune di S. Giuliano Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 71/Sanità del 17 marzo 1975, con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice d'esame per il conferimento, mediante concorso interno, per titoli, della condotta ostetrica unificata di S. Giuliano Milanese;

Visto il telegramma in data 7 marzo 1980, con il quale la sig.ra Galmozzi Dina facente parte di detta commissione ha rassegnato le dimissioni;

Visto l'atto deliberativo n. 160 adottato in data 19 marzo 1980 dalla giunta comunale di S. Giuliano Milanese;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 333 del 2 ottobre 1979;

Decreta:

In sostituzione della sig.ra Dina Galmozzi, componente della commissione giudicatrice indicata in premessa, dimissionaria, la sig.ra Teresa Monguzzi, ostetrica condotta, viene chiamata a far parte della commissione stessa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Milano, all'albo pretorio della prefettura e all'albo del comune interessato.

Milano, addì 9 aprile 1980

p. *Il presidente*: EBOLI

(5713)

OSPEDALE « A. BUSINCO » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
due posti di assistente pediatra;
un posto di assistente ginecologo;
due posti di assistente radiologo;
due posti di assistente anestesista rianimatore;
due posti di assistente cardiologo;
due posti di assistente di laboratorio medico;
un posto di assistente anatomo patologo;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cagliari.

(1991/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI - G. RONZONI » DI SEREGNO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (piano ex art. 6, lettera *D*), della legge regionale della Lombardia n. 44/76 - Servizio consultoriale).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seregno (Milano).

(1992/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(1993/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Torino:

un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di assistente di pediatria.

Ospedale mauriziano di Lanzo:

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(1967/S)

OSPEDALE CIVILE « REGINA ELENA » DI PRIVERNO

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Priverno (Latina).

(2004/S)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA « A. BERETTA » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di primario del servizio di odontoiatria e stomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di odontoiatria e stomatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna.

(1965/S)

ENTE OSPEDALIERO « MONTEVERDE » DI ROMA

Concorso ad un posto di primario di anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(1977/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorso ad un posto di assistente del primo laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del primo laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salerno.

(1978/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Imperia.

(1968/S)

OSPEDALE « S. ALOIGI LUZZI » DI PRATOLINO

Concorso ad un posto di aiuto pneumologo addetto alla divisione di tisiopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pneumologo addetto alla divisione di tisiopneumologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pratolino (Firenze).

(1964/S)

OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche ed istopatologiche;

un posto di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Saluzzo (Cuneo).

(1970/S)

OSPEDALE « A. M. SGOBBA » DI NOCI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Noci (Bari).

(1966/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI LONIGO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lonigo (Vicenza).

(1969/S)

OSPEDALE « S. VITO E S. SPIRITO » DI ALCAMO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alcamo (Trapani).

(1979/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1980, n. 6.

Legge di bilancio 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1980, n. 7.

ERTAG - Bilancio di previsione 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1980, n. 8.

E.T.S.A.F. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente toscano di sviluppo agricolo forestale (ETSAF), è autorizzato a gestire provvisoriamente fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1980 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1980 il bilancio per l'anno finanziario 1980 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 362 in data 17 ottobre 1979 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 25 gennaio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 dicembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 18 gennaio 1980.

(5297)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1980, n. 9.

Provvedimento generale di rifinanziamento delle leggi regionali e statali per il periodo di validità del bilancio pluriennale 1980-82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 1° *febbraio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1980, n. 10.

Modifica alla legge regionale 21 dicembre 1979, n. 52, relativa alla sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 1° *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 14 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52, è così sostituito:

« La sub-delega ai comuni delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge avrà effetto, per ognuno di essi, dalla data di nomina della commissione territorialmente competente in materia di beni ambientali, prevista dal secondo comma dell'art. 5, se anteriore al 29 febbraio 1980 e, in caso contrario, da quest'ultima data.

Per le funzioni di cui al precedente comma, che riguardino le operazioni di manutenzione di edifici, indicate all'art. 11, la sub-delega avrà effetto dal 1° gennaio 1980 ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 25 gennaio 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 dicembre 1979 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 gennaio 1980.

(5298)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. 26.

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1980 e del bilancio pluriennale 1980-82.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 23 *aprile* 1980)

(*Omissis*).

(4347)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801630)